

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ex D.Lgs. 231/2001

Prospettive di riforma del D.Lgs. 231/2001

**Avv. Prof. Niccolò
Bertolini Clerici**

10 ottobre 2025

La necessità di un intervento di riforma

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità amministrativa degli enti, affidando alla giurisdizione penale l'accertamento degli illeciti commessi dall'ente e l'applicazione delle relative sanzioni.

- Ai tempi si trattava di una **disciplina innovativa**, la cui necessità scaturiva dall'inadeguatezza dei tradizionali archetipi sanzionatori rivolti alla criminalità economica d'impresa.
- Attualmente, risulta necessario un intervento di riforma per soddisfare le esigenze di **coordinamento della disciplina del Decreto 231 con gli altri ambiti dell'ordinamento giuridico**. La finalità degli interventi di riforma, inoltre, dovrebbe essere quella di incrementare **l'efficacia dei modelli**, in modo che non si riducano a meri adempimenti formali delle società.

Il progetto di riforma

Per la realizzazione dei necessari interventi di riforma, il **Ministero di Giustizia ha istituito un Tavolo Tecnico** per redigere un progetto di revisione del Decreto. Inoltre, **Confindustria ha pubblicato un Position Paper** nel quale vengono evidenziati gli aspetti del Decreto che necessitano di essere innovati. Alcuni aspetti comuni sono:



- **eccessivo ampliamento** del Catalogo dei Reati Presupposto (fonti sovranazionali);
- migliore definizione normativa del contenuto del MOG, così da rafforzare il profilo della astratta **idoneità esimente (Linee Guida)**;
- introduzione di misure volte a valorizzare la **cooperazione** dell'ente *post-factum*;
- ipotesi di **probation** processuale;
- migliorare le garanzie in termini di **onere della prova**;
- modificare i criteri di scelta e di applicazione delle sanzioni interdittive (art. 14 del Decreto 231).

La collaborazione processuale dell'ente: *internal investigations*

Le investigazioni interne svolte dall'ente potrebbero essere utilizzate al fine di cooperare con l'autorità giudiziaria.

- disciplina sulle modalità di svolgimento delle indagini interne (colloqui ai dipendenti, prevenzione di interferenze tra indagini interne e quelle condotte dall'autorità inquirente);
- riservatezza (c.d. *legal privilege*) delle informazioni raccolte nel corso delle ***internal investigations*** (diverse dalle investigazioni difensive, art. 391-*bis* c.p.p., e preventive, art. 391-*nonies* c.p.p., già coperte da riservatezza);
- prevenzione dell'uso strumentale del ***self-reporting***.

Federal Sentencing Guidelines

Negli USA vengono applicate le ***Federal Sentencing Guidelines***, oggi denominate *Guidelines Manual*. Sono finalizzate a guidare il Giudice nella valutazione circa l'opportunità di procedere nei confronti di un ente, assicurando **uniformità e imparzialità decisionale**.

Alcuni aspetti da tenere in considerazione:

- la sufficienza delle prove;
- la probabilità di successo in sede di processo;
- le probabili conseguenze deterrenti, riabilitative e di altro tipo della condanna;
- l'adequatezza degli approcci non penali (anche tenendo conto dei precedenti comportamenti scorretti della società);
- il modo più efficace per cooperare è la *disclosure* dei fatti rilevanti relativi sulla condotta illecita;
- eventuali comportamenti scorretti da parte della società (se ha tentato di ostacolare le indagini, ad esempio).

La possibile introduzione di accordi NPA e DPA sul modello estero

Originariamente, il legislatore del 2001 si era basato su una logica preventiva e premiale, funzionale a responsabilizzare le imprese all'adozione di un Modello **efficace** e **adeguato**, in un'ottica di **compliance**. Attualmente, tuttavia, emerge un appiattimento del sistema su una logica prevalentemente repressiva.

Il correttivo auspicabile potrebbe essere l'introduzione di meccanismi premiali come i **Non-Prosecution Agreements (NPA)** e i **Deferred Prosecution Agreements (DPA)**, già diffusi in **Francia, UK e USA**. Tali accordi consentono di evitare il processo penale alle società che collaborano attivamente e adottano misure riparatorie. La società viene sottoposta ad un periodo di prova (**probation**) che, in caso di riscontro positivo, permettendo il *dismissal* del caso.

NPA e DPA negli USA

- Gli NPA sono accordi tra **autorità inquirente e società**, finalizzati a scongiurare l'apertura del procedimento. Infatti, l'accordo viene stipulato ancora prima dell'esercizio dell'azione penale. In caso di esito positivo, conseguirà l'archiviazione.
 - **In caso di violazione dei termini dell'accordo, invece, l'accusa potrà instaurare il procedimento penale.**
- I DPA sono accordi che permettono un **differimento del procedimento** per un periodo di circa tre anni, nel corso del quale la società si impegna ad adempiere alle varie obbligazioni pattuite.
 - Rispetto ai primi, sono stipulati **successivamente** alla formalizzazione dell'accusa, ma permettono di ottenere **l'archiviazione in caso di buona condotta.**

NPA e DPA in un'ottica comparata

Nei sistemi di common law, gli NPA e gli DPA sono strumenti di diversione processuale frequentemente usati nell'ambito della *corporate criminal liability*. Si tratta di accordi che permettono alla società di **evitare o di differire l'iter processuale** e, conseguentemente, la condanna.

- Negli Stati Uniti si tratta di una prassi diffusa fin dagli anni '90 e condivisa tra i **procuratori federali**. Infatti, i ***pre-trial agreements*** permettono alle società che hanno commesso illeciti di mantenere la propria stabilità economica durante lo svolgimento delle concordate attività riparative. Qualora vengano violato l'accordo, si potrà comunque procedere nei confronti della società.
- Il Regno Unito ha regolamentato i **DPA** in una disciplina *ad hoc*, formulata nel Crime and Courts Act (2013), e ha declinato criteri orientativi generali sulla *diversion* per la pubblica accusa nel Code of Practice (2014), pubblicato, come da statuto, il 14 febbraio 2014 dal Serious Fraud Office e dal Crown Prosecution Service.

DPA in Francia

I DPA sono stati introdotti nell'ordinamento francese nel 2016. La negoziazione dell'accordo avviene direttamente con la Procura della Repubblica ed è finalizzata a concludere una ***Convention judiciaire d'intérêt public***. Si tratta di accordi transattivi tra enti privati e pubblica accusa. Solitamente prevedono le seguenti condizioni:

- pagamento di sanzioni pecuniarie;
- modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati.

L'accordo, infine, viene omologato nel corso di **un'udienza pubblica** e non ha gli effetti di una sentenza. Infatti, la *Convention* costituisce un'alternativa all'esercizio della azione penale.

I possibili benefici per il modello italiano

Nel modello italiano, attualmente, non esiste un istituto equivalente agli NPA/DPA per le società, ma solo **attenuanti o esenzioni a valle del processo**. L'introduzione di istituti di questo genere avrebbe diversi benefici:



- **incentivazione della collaborazione processuale dell'ente** (indagini interne, identificazione e denuncia della persona fisica responsabile qualora non ancora nota);
- **contestuale miglioramento dei controlli interni e, in caso di criticità, anche del relativo Modello 231.**

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'ente

- L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall'art. **168-bis c.p.** sarebbe un esempio di **probation** potenzialmente applicabile alle società, già esistente nell'ordinamento italiano, anche se non è stato incluso nelle proposte di riforma.
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale concernente l'applicabilità dell'istituto degli enti in senso negativo (Cass., S.U., 27 ottobre 2022, La Sportiva s.p.a.).



Si potrebbe contestare che la posizione delle Sezioni Unite non prende in considerazione il seguente aspetto:

Il divieto di analogia opera solo in *malam partem*, invece, l'ammissione dell'ente alla sospensione del procedimento con messa alla prova determinerebbe un ampliamento del ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale.



**Avv. Prof. Niccolò Bertolini
Clerici**

nbertoliniclerici@legance.it